

REGOLAMENTO (CE) N. 163/2002 DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 2002

che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 368/98 sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese alle importazioni di glifosato spedito dalla Malaysia o da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario della Malaysia o di Taiwan o meno, e chiude l'inchiesta in merito alle importazioni da un produttore esportatore malese e da uno taiwanese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

- (1) Con il regolamento (CE) n. 368/98 ⁽²⁾ («regolamento definitivo»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping del 24 % sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese («RPC»). Con il regolamento (CE) n. 1086/2000 ⁽³⁾, l'aliquota del dazio applicabile è stata portata al 48 % a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96 («regolamento di base»).

2. Richiesta

- (2) Il 26 marzo 2001, la Commissione ha ricevuto una richiesta dell'Associazione europea del glifosato (EGA), presentata a norma dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento di base, relativa all'apertura di un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di glifosato originario dell'RPC. La richiesta è stata presentata per conto di una proporzione maggioritaria di produttori comunitari di glifosato («industria comunitaria»).

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo con regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 47 del 18.2.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 124 del 25.5.2000, pag. 1.

- (3) Nella richiesta si adduceva una modificazione della configurazione degli scambi successiva all'istituzione dei dazi antidumping sulle importazioni di glifosato originario dell'RPC. Al forte aumento delle importazioni dalla Malaysia e da Taiwan, infatti, è corrisposta una notevole diminuzione delle importazioni dall'RPC.

- (4) Secondo il richiedente, la modificazione della configurazione degli scambi era dovuta al trasbordo del glifosato originario dell'RPC attraverso la Malaysia o Taiwan nonché alla formulazione, in Malaysia o a Taiwan, del glifosato originario dell'RPC. Nella richiesta si afferma che la formulazione è un'operazione relativamente semplice, che consiste sostanzialmente nel diluire il sale di glifosato con acqua, mescolandolo poi con un tensioattivo. Quest'operazione avrebbe inoltre provocato un aumento dei costi di spedizione per gli importatori. La richiesta conclude pertanto che non vi è una motivazione o giustificazione economica sufficiente per queste pratiche oltre all'esistenza del dazio antidumping sul glifosato originario dell'RPC.

- (5) Secondo l'industria comunitaria, infine, gli effetti riparatori dei dazi antidumping in vigore sul glifosato risultano compromessi in termini di quantitativi e di prezzi, e si sono riscontrate pratiche di dumping rispetto ai valori normali stabiliti in precedenza per le importazioni spedite dalla Malaysia o da Taiwan.

3. Apertura

- (6) La Commissione ha avviato un'inchiesta con regolamento (CE) n. 909/2001 ⁽⁴⁾ («regolamento di apertura»). A norma degli articoli 13, paragrafo 3 e 14, paragrafo 5 del regolamento di base, si è chiesto alle autorità doganali di registrare le importazioni di glifosato spedito dalla Malaysia o da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario della Malaysia o di Taiwan o meno, a decorrere dal 10 maggio 2001.

⁽⁴⁾ GU L 127 del 9.5.2001, pag. 35.